

STATUTO

IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: FERRARA FE VIA MASI 357

Numero REA: FE - 202104

Codice fiscale: 01834760389

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 18-01-2011 - Statuto completo	2
--	---

attinenti ai medesimi, partecipare ad associazioni e/o enti consortili o acquisire partecipazioni societarie. Il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 6

La struttura organizzativa ed il funzionamento della società sono indicati e regolati nello statuto che, predisposto a cura delle parti, previa lettura da me notaro datane alle parti medesime, si allega al presente atto sotto la lettera "A", per formarne parte integrante e sostanziale.

Articolo 7

Il capitale sociale è variabile ed è suddiviso in quote di € 25 (venticinque) ciascuna.

I comparenti dichiarano di sottoscrivere ciascuno una quota, dando atto di avere già versato i relativi importi nelle casse sociali; pertanto il capitale iniziale sottoscritto e versato ammonta ad € 125 (centoventicinque).

Articolo 8

I soci costituenti, ai sensi degli articoli ventotto e seguenti dello statuto sociale, convengono:

- che la società sia amministrata da un Consiglio di amministrazione - munito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione - composto di 3 (tre) membri, in persona dei signori Suzzi Raffaella, Negri Fulvio e Negri Francesco sopra comparsi;
- che detti amministratori durino in carica a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni;
- che la signora Suzzi Raffaella assuma la carica di presidente del consiglio d'amministrazione e legale rappresentante della società di fronte ai terzi ed in giudizio.

Gli amministratori così eletti accettano la carica loro conferita, dichiarando in proposito che non sussistono le cause di ineleggibilità o decadenza di cui all'art. 2382 codice civile.

Articolo 9

Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di ogni anno. Il primo si chiuderà al 31 dicembre 2011.

Articolo 10

Le spese del presente atto e conseguenziali tutte - ammontanti presuntivamente a circa euro milleduecento - sono a carico della società.

Richiesto io notaro ho ricevuto il presente atto, che ho letto ai comparenti che, approvandolo e confermandolo, meco lo firmano a sensi di legge alle ore dieci e minuti quarantacinque.

Dattiloscritto da persona di mia fiducia ed in parte scritto di mia mano in due fogli, per pagine sei circa.

- Suzzi Raffaella - Negri Fulvio - Negri Francesco - Cinzia Tartari - Dyavolyuk Laura -

ALESSANDRO RICCONI notaro

ALLEGATO "A"

STATUTO

TITOLO I – Denominazione – Sede - Durata

Art.1

E' costituita una società cooperativa denominata "IRIDE Società Cooperativa Sociale".

Art.2

La Cooperativa ha sede nel comune di Ferrara.

Gli amministratori possono istituire, trasferire e sopprimere, in Italia ed all'estero, uffici,

filiali, succursali, agenzie ed unità locali comunque denominate, nonché disporre il trasferimento della sede sociale nell'ambito dello stesso Comune; la pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111 *ter* disposizioni di attuazione del codice civile.

Rimane di competenza dei soci il trasferimento della sede sociale al di fuori dell'ambito comunale, nonché la istituzione di sedi secondarie.

Art.3

La cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta) e potrà essere prorogata, ovvero sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Art.4

La cooperativa, retta dai principi della mutualità previsti dall'art.26 del D.L.C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577, senza alcuna finalità speculativa, si propone realizzare il proprio scopo sociale di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini, ai sensi dell'art.1 legge 381/91, attraverso la gestione di servizi sociali orientati ai bisogni di persone anziane, ammalati, portatori di handicap, inabili, tossicodipendenti, disadattati, emarginati ed ogni genere di persona socialmente svantaggiata affinché possano beneficiare di una adeguata assistenza socio sanitaria e di un graduale reinserimento ed integrazione nella vita sociale quotidiana.

In relazione a ciò essa si propone di realizzare in via prioritaria le seguenti attività:

- 1) assumere la gestione, stabile o temporanea, di centri di accoglienza residenziale, anche organizzati come "casa famiglia", centri per l'erogazione di servizi assistenziali a persone anziane, centri di riabilitazione, nonché strutture sanitarie in genere per l'erogazione di servizi assistenziali, infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati, servizi che dovranno essere svolti anche da non soci;
- 2) servizi di assistenza di base qualificata e non, inerenti alla cura ed all'igiene della persona, presso proprie strutture appositamente allestite o presso il domicilio dell'utente stesso o presso strutture messe a disposizione da enti pubblici o privati;
- 3) servizi di sorveglianza diurna e notturna rivolti a persone anziane autosufficienti e non, anche presso strutture ospedaliere, di ricovero o residenze protette;
- 4) interventi di pulizia e di igiene di ambienti o locali utilizzati per uso abitativo;
- 5) servizi di sostegno, inteso come accompagnamento e trasporto con mezzi propri a visite specialistiche in centri diurni ed altre strutture in genere volti a favorire la permanenza giornaliera negli stessi, organizzati con finalità di animazione, per il miglioramento della qualità della vita delle persone;
- 6) relativa formazione e consulenza;
- 7) sensibilizzazione e animazione della comunità locale entro cui si opera, al fine di renderla più consapevole e disponibile all'attenzione ed all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 8) prestare servizi di ristorazione.

Per il raggiungimento di questa finalità principale la società intende avvalersi di personale qualificato e non nel settore socio-assistenziale, anche non socio, coordinato da una o più figure responsabili che garantiscano la qualità e l'efficienza dei servizi prestati.

In maniera secondaria la società si propone di prestare altri servizi minori da ritenersi

complementari ai precedenti citati; trattasi di piccoli lavori di riparazione e manutenzione elementare in ambienti e locali privati dove le persone risiedono, finalizzati a renderli più gradevoli e accoglienti per il vivere quotidiano.

La cooperativa potrà ricorrere al conferimento di prestiti fruttiferi ed infruttiferi da parte di soci con anzianità di almeno tre mesi. La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa od affine agli scopi sopra elencati nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, partecipare ad associazioni e/o enti consortili o acquisire partecipazioni societarie. Il tutto nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

TITOLO II - Soci

Art.5

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci cooperatori le persone fisiche appartenenti alle seguenti categorie:

a) soci lavoratori che prestano attività di lavoro remunerato. Essi perseguono lo scopo di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legge. Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi della legge in vigore in materia di socio lavoratore. Possono essere soci lavoratori tutte le persone fisiche aventi la capacità di agire ed in particolare coloro che abbiano maturato una capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungimento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o professionale;

b) soci volontari, che prestano attività di lavoro a titolo gratuito, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fini di solidarietà. Essi non possono superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche ed affini o partecipano a società che, secondo la valutazione dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la cooperativa.

Art.6

Chi desidera diventare socio deve presentare domanda scritta all'organo amministrativo, specificando:

- 1) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e codice fiscale;
- 2) indicazione dell'effettiva attività di lavoro;
- 3) l'ammontare della quota che intende sottoscrivere, nei limiti minimi e massimi fissati dalla legge, del limite minimo di partecipazione eventualmente stabilito dall'assemblea, oltre all'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea su proposta dell'organo amministrativo;
- 4) il motivo e la ragione della richiesta di ammissione;

5) la dichiarazione di attenersi al presente statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, compresi i regolamenti interni.

Art.7

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 6 del presente statuto e l'inesistenza di cause di incompatibilità indicate dal presente statuto o da altre leggi in tema di cooperazione o di intermediari finanziari, delibera sulla domanda.

A seguito della delibera di ammissione e della conseguente comunicazione della stessa al soggetto interessato, gli amministratori provvederanno all'annotazione nell'apposito libro. In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo amministrativo dovrà entro sessanta giorni motivare per iscritto la deliberazione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

Art.8

Aderendo alla cooperativa i soci si obbligano:

- a) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- b) a non svolgere azione alcuna che possa comunque essere in concorrenza o pregiudizievole agli interessi della cooperativa;
- c) al versamento delle quote sottoscritte, con le modalità e nei termini previsti dalla delibera di ammissione;
- d) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea;
- e) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dall'organo amministrativo.

I soci inoltre:

- a) concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione della medesima;
- b) partecipano all'elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche;
- c) contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;
- d) mettono a disposizione le loro capacità anche in relazione al tipo ed allo stato dell'attività svolta;
- e) contribuiscono all'attività dell'impresa sociale a seconda della necessità.

I soci che non fanno parte dell'organo amministrativo hanno inoltre il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di esaminare il libro dei soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee ed il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione oltre ai documenti relativi all'amministrazione.

Di tutti tali libri i soci hanno diritto di ottenere estratti a proprie spese. I diritti inerenti all'esame dei libri di cui ai commi precedenti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la società.

TITOLO III – Cessione della quota - Recesso - Decadenza - Esclusione

Art.9

La qualità di socio si perde per cessione a terzi della propria quota - qualora questa sia autorizzata dall'organo amministrativo - recesso, decadenza, esclusione, morte o fallimento del socio.

Art.10

Il capitale sociale è costituito da quote che non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute con effetto verso la cooperativa senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo. Il socio che intende trasferire la propria quota deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta; decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria quota e la cooperativa deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti per divenire socio. Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve essere motivato; contro il diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale.

Art.11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, a norma del presente statuto, il recesso è consentito qualora:

- 1) il socio abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- 2) il socio venga a trovarsi in condizioni tali da non essere più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
- 3) ne faccia richiesta ed ottenga il consenso a giudizio insindacabile dell'organo di amministrazione.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata all'organo amministrativo.

Spetta all'organo amministrativo, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della comunicazione, constatare se ricorrono i motivi che legittimino il recesso e quindi accoglierlo o rigettarlo.

Il recesso viene annotato nel libro soci e produce effetti con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima ed, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

Art.12

La decadenza è pronunciata dall'organo di amministrazione nei confronti dei soci interdetti o inabilitati e nei confronti di quelli che vengono a trovarsi in una situazione di incompatibilità relativamente a quanto previsto dal precedente art.5, nonché di quelli in possesso dei requisiti di legge per avere diritto alla pensione di vecchiaia oppure nel caso di sopravvenuta inabilità a partecipare ai lavori dell'impresa sociale.

Art.13

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può escludere il socio che:

- a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure ha perduto i requisiti per l'ammissione;

- b) in qualunque modo danneggia, moralmente o materialmente la cooperativa, o svolge attività in contrasto o concorrenza con essa;
- c) non osserva le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti interni legalmente adottati, oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
- d) senza giustificato motivo non adempie puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la cooperativa.

Art.14

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, ai soci interessati i quali, nel caso di esclusione, possono ricorrere al Tribunale od alla procedura arbitrale di cui all'articolo 37. Il mancato ricorso entro 60 giorni comporta l'accettazione del provvedimento.

Art.15

I soci receduti, decaduti o esclusi hanno diritto soltanto al rimborso delle quote di capitale da essi versate come risultante dalla contabilità sociale. La liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente al socio diventa efficace e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente rivalutato ai sensi della legge 59/92. Il pagamento deve essere fatto allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

Art.16

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte. Le quote non rimborsate saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art.17

I soci receduti, decaduti o esclusi dovranno richiedere il rimborso entro e non oltre un anno dalla scadenza dei sei mesi indicati rispettivamente nei precedenti artt.15 e 16.

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto, la nomina di un unico delegato alla riscossione e la prova di aver ottemperato alla vigente normativa fiscale in materia di successioni.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute alla riserva ordinaria.

Art.18

In caso di recesso, decadenza ed esclusione i diritti dei soci e degli eredi per quelli defunti, relativamente ad eventuali fondi di previdenza saranno definiti da apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci.

TITOLO IV - Trattamento economico dei soci lavoratori - Patrimonio sociale - Bilancio

Art.19

Il trattamento economico corrisposto ai soci che prestano la propria opera nella società durante l'esercizio sociale, nel caso di lavoro subordinato, deve avere come criterio di riferimento quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per le categorie dei lavoratori dipendenti similari, oppure se assume la forma di collaborazione coordinata e continuativa in

base agli accordi assunti tra le parti.

Deve comunque essere fatta salva la natura associativa del rapporto socio-società, nell'ambito del quale il lavoro del socio rappresenta la prestazione che permette il raggiungimento dei fini istituzionali della cooperativa.

L'individuazione, anno per anno, delle risorse finanziarie necessarie è da intendersi quindi elemento condizionante l'erogazione del trattamento economico di cui al presente articolo.

Per quanto riguarda le modalità ed i termini delle retribuzioni dei soci, nonché per ogni altro aspetto inerente il trattamento economico dei soci lavoratori, verrà predisposto un opportuno regolamento interno, che dovrà essere approvato dall'assemblea dei soci.

Art.20

Il patrimonio sociale è costituito:

- 1) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote sociali del valore nominale compreso fra il minimo di euro 25 (venticinque) ed il massimo previsto dalla legge, comprensive delle somme versate a titolo di sovrapprezzo per i soci;
- 2) dalla riserva legale, formata con quote degli utili netti di gestione e con le quote eventualmente non rimborsate ai soci deceduti o esclusi e agli eredi dei soci deceduti;
- 3) da eventuali riserve straordinarie;
- 4) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o oneri futuri o investimenti;
- 5) da qualunque liberalità che pervenisse alla società cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali.

Tutte le riserve previste nel presente articolo debbono considerarsi come "riserve indivisibili" anche ai sensi e per gli effetti dell'art.12 della Legge 16 dicembre 1977 n.94, con esclusione pertanto della loro distribuzione tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della cooperativa che all'atto del suo scioglimento.

Art.21

Le quote sociali sono nominative e potranno essere versate a rate, secondo le modalità fissate di volta in volta dall'organo amministrativo all'atto della delibera di accettazione della domanda di ammissione a socio.

Art.22

L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio l'organo amministrativo provvede alla compilazione del bilancio consuntivo in conformità delle norme di legge e lo sottopone alla approvazione dell'assemblea dei soci entro 120 giorni o, qualora particolari e motivate esigenze lo richiedano, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi dell'art.2478 bis c.c.

L'organo amministrativo, con propria deliberazione presa prima della scadenza dei 90 giorni dalla data di chiusura dell'esercizio sociale, dovrà enunciare le particolari esigenze per cui si rendesse eventualmente necessario il prolungamento del termine fino a 180 giorni. L'organo di amministrazione dovrà altresì provvedere, nell'ambito della relazione al bilancio, o se ricorrono le condizioni nella sola nota integrativa, a specificare i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari in conformità con il carattere cooperativo della società.

L'assemblea che approva il bilancio delibera anche sulla destinazione dell'eventuale utile al netto di tutte le spese e costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico, ricevuto durante l'esercizio sociale, alla remunerazione corrente di mercato, come previsto dall'art.19, destinandolo come segue:

- 1) una quota non inferiore al 30% al fondo di riserva legale o ordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 L.94/77;
- 2) una quota pari al 3% alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ai sensi della Legge 31 gennaio 1992 n.59 art.11;
- 3) una quota da distribuire ai soci quale dividendo ragguagliato al capitale effettivamente versato e non superiore alla misura massima prevista dell'art.26 del D.Lgs. C.P.S. 1577/472 e sue modificazioni;
- 4) una quota ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art.7 della legge 59/1992;
- 5) il restante andrà devoluto a fondo di riserva straordinaria indivisibile anche ai sensi dell'art.12 L.904/77 destinato ai fini mutualistici.

L'assemblea può sempre deliberare, in deroga alla disposizione del precedente punto 3, che anche gli utili in esso citati siano destinati a rivalutazione del capitale come sopra al punto 4.

TITOLO V - Organi sociali

Art.23 - Assemblea dei soci

Le assemblee sono convocate dall'organo di amministrazione e possono avere luogo in località anche diverse dalla sede sociale, purché in Italia. L'assemblea deve essere convocata in sede ordinaria almeno una volta all'anno entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio, oppure, qualora intervengano pressanti esigenze gestionali stabilite dall'organo amministrativo, entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Deve essere convocata, senza ritardo, quando ne sia fatta richiesta per iscritto almeno da un decimo dei soci oppure dal collegio sindacale, se previsto. In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

La loro convocazione deve effettuarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, fax o raccomandata a mano, contenente l'ordine del giorno, il luogo e la data della prima ed, occorrendo, della seconda convocazione che non può aver luogo nello stesso giorno fissato per la prima, inviati almeno dieci giorni prima dell'adunanza e comunque in modo da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi, se nominati, ovvero, per dichiarazione del presidente dell'assemblea, risultino informati della riunione e degli argomenti da trattare, senza aver manifestato opposizione.

Art. 24

L'assemblea è convocata per:

- 1) discutere ed approvare il bilancio consuntivo e la distribuzione di utili;
- 2) provvedere alla nomina delle cariche sociali;

- 3) determinare la misura degli eventuali compensi da corrispondere ai componenti dell'organo amministrativo per la loro attività collegiale e la retribuzione annuale dei sindaci (quando nominati) per l'intero periodo di durata del loro ufficio;
- 4) approvare i regolamenti previsti dal presente statuto;
- 5) deliberare le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sociale;
- 6) provvedere alla nomina ed attribuzione dei poteri degli eventuali liquidatori;
- 7) deliberare sugli oggetti dalla legge espressamente riservati alla sua competenza;
- 8) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente statuto.

Art.25

L'assemblea è validamente costituita, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sono presenti la metà più uno dei soci aventi diritto al voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti aventi diritto al voto. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti.

Qualora venga deliberato il cambiamento dell'oggetto sociale, la fusione della cooperativa o lo scioglimento anticipato, nonché negli altri casi previsti dalla legge, i soci dissenzienti o assenti, hanno diritto di recedere dalla cooperativa. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera raccomandata dai soci intervenuti all'assemblea non oltre 15 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione.

Art.26

Nelle assemblee hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e siano in regola con i versamenti dovuti. Ciascun socio ha diritto a un solo voto. In caso di impedimento i soci possono farsi rappresentare nell'assemblea soltanto da altri soci mediante delega scritta.

Normalmente le votazioni si fanno per alzata di mano. Si fanno per appello nominale quando ne faccia domanda un quinto dei presenti.

Art.27

L'assemblea elegge di volta in volta il proprio presidente ed il segretario. Il segretario può anche essere un dipendente della cooperativa o, ove previsto, un notaio.

Le deliberazioni devono constare da processo verbale sottoscritto dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Art.28 - Organo amministrativo

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri eletti dall'assemblea, che ne determinerà di volta in volta il numero. La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci.

Il consiglio di amministrazione nella sua prima riunione elegge, scegliendo tra i suoi membri, il presidente ed un vice presidente.

I componenti del consiglio di amministrazione durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. Le riunioni del consiglio sono valide quando vi interviene la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri presenti.

Art. 29

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente o da chi lo sostituisce tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo di lettera o telefax da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, in modo che consiglieri e sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno libero prima della riunione.

Le modalità delle votazioni sono stabilite dallo stesso consiglio.

Art.30

L'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della società.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può, perciò, anche deliberare l'adesione della cooperativa a consorzi di cooperative o ad organismi federativi e consortili, la cui azione possa tornare utile alla cooperativa stessa ed ai soci, nonché concedere, postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri, anche amichevoli compositori, controversie riguardanti la società.

L'organo amministrativo può nominare un direttore od uno o più comitati tecnici anche fra estranei, stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.

Art.31

Il presidente del consiglio di amministrazione ha la firma e la rappresentanza legale della cooperativa di fronte a terzi e in giudizio.

Il presidente è autorizzato, senza preventiva delega del consiglio di amministrazione, a ricevere pagamenti da pubbliche amministrazioni, da banche e da privati, qualunque ne sia l'ammontare e la causale rilasciandone liberatoria quietanza.

Prevvia delibera del consiglio di amministrazione, il presidente potrà inoltre nominare e revocare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa in qualunque grado e giurisdizione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, le mansioni e i poteri a lui attribuiti spettano al vice-presidente.

Art.32

I consiglieri che intendono rinunciare al proprio mandato devono darne comunicazione scritta al consiglio di amministrazione ed al presidente del collegio sindacale.

I consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano per tre volte consecutive alle riunioni del consiglio decadono dalla carica. Qualora uno o più consiglieri, per qualunque motivo, perdano la qualità di socio e conseguentemente la maggioranza dei medesimi sia costituita da non soci, i consiglieri che hanno perduto la qualità di soci decadono dalla carica.

I consiglieri decaduti, rinunciatari o che comunque vengono a mancare nel corso dell'esercizio, vengono sostituiti ai sensi dell'articolo 2386 codice civile.

Art.33 - Collegio sindacale

Il collegio sindacale può essere nominato facoltativamente e dovrà essere nominato obbligatoriamente ricorrendo le condizioni stabilite dall'art.2477 codice civile.

Il collegio sindacale, se nominato, si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, eletti anche fra non soci dall'assemblea, la quale nominerà pure il presidente del collegio

stesso. Per le cause di ineleggibilità, incompatibilità, revoca, decadenza e subentro si fa espresso rinvio alle norme di legge vigenti. L'entrata in carica da parte dei sindaci supplenti avverrà solo dopo la loro espressa accettazione. I sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili. L'assemblea, che nomina i sindaci ed il presidente del collegio sindacale, determina il compenso loro spettante.

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

Esercita inoltre il controllo contabile nel caso previsto dall'art. 2409 bis, terzo comma, del codice civile.

I controlli e le verifiche devono risultare dal libro previsto dall'art. 2421, primo comma, n.5.

TITOLO VI - Scioglimento e liquidazione

Art.34

L'assemblea che dichiara lo scioglimento della società nomina uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci e stabilendone i poteri.

Il patrimonio sociale netto, dedotti soltanto il capitale sociale versato e rivalutato nonché i dividendi eventualmente maturati, sarà devoluto al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione secondo la previsione dell'art.26 D.Lgs. c.p.s. 1577/47, primo comma, lettera C) come attuato dall'art.11, L.31 dicembre 1992 n.59.

Art.35

Le clausole mutualistiche previste dalla legge e dal presente statuto per la qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.

Art.36

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società, che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dalla C.C.I.A.A. competente territorialmente, la quale dovrà provvedere alla nomina entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente. Nel caso in cui il soggetto designato non vi provveda nel termine previsto, la nomina sarà richiesta, dalla parte più diligente, al Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede la società.

La sede dell'arbitrato sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro novanta giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci, se nominati, ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n.5.

La soppressione della presente clausola compromissoria deve essere approvata con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale.

TITOLO VII - Disposizioni generali

Art.37

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, tecnico-amministrativo, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci in assemblea.

Art.38

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile contenente la "Disciplina delle società cooperative", a norma dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata.

- Suzzi Raffaella - Negri Fulvio - Negri Francesco - Cinzia Tartari - Dyavolyuk Laura -

ALESSANDRO RICCIONI notaio

Imposta di bollo assolta in modo virtuale tramite la Camera di Commercio di Ferrara autorizzata con decreto prot. n. 6519/00/II del 21/07/2000 emanato dal Ministero delle Finanze

- Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna - Sezione staccata di Ferrara.

Copia su supporto informatico conforme all'originale documento su supporto cartaceo, ai sensi dell'articolo 23 del D.Lgs. n. 82/2005, che si trasmette ad uso Registro Imprese.